



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC**

29 novembre 2023

Rapporto esplicativo concernente

**l'ordinanza sull'esercizio di centrali di riserva e
gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una
situazione di penuria già sopraggiunta o imminente
nell'inverno 2023/2024 e nella primavera del 2024**

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Punti essenziali del progetto	3
2.1	Centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza	3
2.2	Protezione dell'aria	4
2.3	Protezione contro il rumore	5
3	Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo	5
4	Commento ai singoli articoli	6
5	Conseguenze	7
5.1	Conseguenze su Confederazione, Cantoni e Comuni nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna	7
5.2	Conseguenze su economia, ambiente e società	7

1 Situazione iniziale

La guerra in Ucraina, la revisione delle centrali nucleari in Francia e l'aumento dei prezzi dell'energia hanno messo a dura prova la situazione dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera nell'inverno 2022/2023. Diversi fattori hanno vissuto uno sviluppo positivo nel corso dell'inverno. Non è escluso che anche nell'inverno 2023/2024 e nella primavera 2024 possa esservi la minaccia imminente di una grave penuria di energia elettrica.

Con l'ordinanza del 25 gennaio 2023 sulla riserva invernale (OREI; RS 734.722), per l'inverno e per la primavera il Consiglio federale mira a garantire l'approvvigionamento di energia elettrica in situazioni straordinarie quali limitazioni o interruzioni critiche nell'approvvigionamento. Tale garanzia si configura sotto forma di una riserva di energia elettrica costituita da una riserva idroelettrica e una riserva complementare. Per quest'ultima sono attualmente disponibili le centrali di riserva di Birr AG, Cornaux NE e Monthey VS e gruppi elettrogeni di emergenza.

Attualmente, non tutte le centrali di riserva sono in grado di rispettare per tempo tutte le disposizioni di legge in vigore in materia di rumore, inquinamento atmosferico e utilizzo del calore residuo o altre norme cantonali. Per questo motivo, il 21 dicembre 2022, sulla base della Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531), il Consiglio federale ha dichiarato inapplicabili diverse disposizioni del diritto ambientale per l'ultimo inverno e l'ultima primavera. Il 22 dicembre 2022 ha posto in vigore la relativa ordinanza sull'esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente (n. EXE: 2022.3090; RU 2022 834; «Ordinanza sull'esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza»). L'ordinanza è rimasta in vigore fino al 31 maggio 2023.

Per l'impiego della riserva complementare nell'inverno 2023/2024 e nella primavera del 2024, il Consiglio federale dovrebbe nuovamente porre in vigore un'ordinanza analoga. La prevista ordinanza sull'esercizio di centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza in situazioni di penuria garantisce l'attuazione delle misure del Consiglio federale sulla sicurezza dell'approvvigionamento elettrico durante l'inverno 2023/2024 e la primavera del 2024 nell'ambito della riserva complementare. In particolare, occorre considerare che non tutte le centrali di riserva sono in grado di rispettare per tempo, entro l'inverno 2023/2024, tutte le disposizioni di legge in vigore in materia di rumore, inquinamento atmosferico e utilizzo del calore residuo o altre norme cantonali. A garanzia dell'operatività delle centrali di riserva, tali disposizioni devono poter essere adeguate in singoli casi mediante decisione del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC. Le disposizioni entrano in vigore il [data dell'entrata in vigore] e sono valide fino al 31 maggio 2024.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza

Il progetto consente l'esercizio, in caso di necessità, di una riserva complementare secondo l'OREI durante l'inverno 2023/2024 e la primavera del 2024. Secondo l'OREI è ammissibile l'impiego di turbine a gas e di gruppi elettrogeni di emergenza azionati da motori a combustione interna o da turbine a gas.

Sono designate quale riserva complementare le centrali elettriche (turbine a gas nonché motori a combustione interna e turbine a gas di gruppi elettrogeni di emergenza) che partecipano alla riserva sulla base di un'intesa, un'aggiudicazione o un impegno conformemente all'OREI. I gestori delle tre centrali di riserva di Birr, Cornaux e Monthey sono attualmente obbligati a partecipare alla riserva invernale. In aggiunta, l'Ufficio federale dell'energia UFE stipula un accordo sulla disponibilità e la prontezza d'impiego della riserva con ciascun aggregatore di gruppi elettrogeni di emergenza (i cosiddetti «pooler»).

La EICom stabilisce un ordine di prelievo per la riserva complementare. La riserva è autorizzata, se nella borsa dell'energia elettrica svizzera la quantità di elettricità richiesta per il giorno successivo supera l'offerta (mancata compensazione del mercato). In conformità con la LAP, il prelievo dalla riserva complementare avviene solo in presenza di una situazione di penuria già sopraggiunta o imminente di energia elettrica.

2.2 Protezione dell'aria

Affinché l'esercizio delle turbine a gas sia possibile anche con combustibili liquidi, sono abrogati temporaneamente i valori limite dell'ordinanza del 16 dicembre 1985 sull'inquinamento atmosferico (OIAI; RS 814.318.142.1) per gli ossidi di azoto (monossido di azoto e diossido di azoto) e per il monossido di carbonio. Il principio di precauzione rimane valido (migliore limitazione possibile delle emissioni). L'esercizio di ogni centrale di riserva viene disciplinato in un'autorizzazione del DATEC, nella quale sono stabiliti anche i valori limite da applicare caso per caso. L'abrogazione dei valori limite prevista dall'ordinanza si applica solo alle turbine a gas impiegate come centrali di riserva e soltanto per la durata stabilita dal DATEC.

I motori a combustione interna e le turbine a gas di gruppi elettrogeni di emergenza secondo l'allegato 2 numero 827 e l'allegato 2 numero 837 OIAI servono oggi esclusivamente per la sicurezza operativa e possono essere utilizzati solo in caso di approvvigionamento insufficiente di corrente. Al di fuori delle emergenze, i gruppi elettrogeni di emergenza possono essere utilizzati solo a scopo di test per un massimo di 50 ore all'anno. Con la presente modifica dell'ordinanza, i gruppi elettrogeni di emergenza inseriti dalle autorità nella riserva secondo l'OREI devono essere esentati temporaneamente dalla restrizione relativa a un massimo di 50 ore d'esercizio all'anno, in modo da poter essere utilizzati come riserva complementare.

Le disposizioni temporanee si applicano fino al 31 maggio 2024. Per l'esercizio come riserva complementare, a partire da tale data le turbine a gas e i motori a combustione stazionari potranno essere utilizzati solo se soddisfano i requisiti OIAI applicabili (allegato 2 n. 83 (turbine a gas) e n. 82 (motori a combustione stazionari) OIAI).

A seconda del tipo di impianto, a seguito delle norme temporanee si possono verificare notevoli emissioni aggiuntive. La definizione di priorità in base a criteri ambientali riduce al minimo le emissioni aggiuntive causate dalla riserva complementare e deve essere disciplinata nell'ordine di prelievo previsto dall'OREI (art. 17 OREI). I siti e le ore di esercizio della riserva complementare vengono comunicati all'autorità cantonale competente che, se del caso, può richiedere ulteriori informazioni necessarie per la valutazione delle emissioni.

Le centrali di riserva di Birr e Cornaux non sono attrezzate in modo adeguato dal punto di vista tecnico per rispettare i valori limite applicabili per i gas di scarico a causa della loro disponibilità a brevissimo termine e della loro età. Ciò si applica anche nel caso dei gruppi elettrogeni di emergenza. L'impiego delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza come parte della riserva complementare è limitato fino al 31 maggio 2026. La presente ordinanza verrà messa in vigore solo qualora possa esservi la minaccia imminente di una grave penuria di energia elettrica. Dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza, le centrali di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza entreranno in funzione solo in caso di mancata compensazione del mercato, cioè immediatamente prima che si verifichi una grave penuria di energia elettrica. La riserva complementare è una soluzione assicurativa in caso di emergenza. In linea di principio, i sistemi della riserva complementare potrebbero essere riequipaggiati in modo da rispettare i valori limite applicabili per i gas di scarico. I relativi costi sono elevati e il riequipaggiamento necessita di un periodo di installazione preciso. Alla luce dell'uso molto limitato in caso di emergenza (nessuno dei sistemi è stato messo in funzione nel primo inverno operativo del 2022/2023) e tenendo conto dell'orizzonte temporale circoscritto fino al 31 maggio 2026, il riequipaggiamento immediato degli impianti per conformarsi ai valori limite per i gas di scarico non è proporzionato.

2.3 Protezione contro il rumore

Il diritto in materia di protezione contro il rumore (art. 11 e 25 della legge del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente [LPAmb; RS 814.01]) prevede che nuovi impianti generanti rumore possono essere realizzati solo se vengono rispettati i valori di pianificazione. Nel caso di impianti pubblici come le centrali di riserva, la legge prevede una ponderazione degli interessi. Se l'interesse per l'esercizio degli impianti che generano rumore è prevalente, possono essere concesse eccezioni. In questo caso, i valori di pianificazione non devono essere rispettati. La ponderazione degli interessi viene effettuata nelle rispettive autorizzazioni rilasciate dal DATEC per l'esercizio delle centrali di riserva. In esse vengono inoltre specificate anche le misure per limitare le emissioni foniche e le necessarie misure contro il rumore nel luogo di immissione.

3 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Gli adeguamenti previsti e le disposizioni derogatorie non riguardano il diritto europeo e altre normative internazionali.

4 Commento ai singoli articoli

Ingresso

L'ordinanza si basa sull'articolo 31 capoverso 2 lettera a e articolo 32 capoverso 1 e 2 lettera a della legge federale sull'approvvigionamento economico del Paese (LAP).

Art. 1 Scopo

Scopo dell'ordinanza è attuare la decisione del 17 agosto 2022 del Consiglio federale. Nella sua seduta del 17 agosto 2022, il Consiglio federale ha deciso che il DATEC e il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR possono condurre trattative per l'impiego di centrali di riserva. Le centrali di riserva disponibili sono situate negli impianti di Birr AG, Cornaux NE e Monthey VS. L'ordinanza disciplina altresì l'esercizio dei motori a combustione interna e delle turbine a gas dei gruppi elettrogeni di emergenza destinati alla riserva complementare.

Art. 2 Disposizioni non applicabili alle centrali di riserva

Per consentire alle turbine a gas di essere utilizzate per un breve periodo come centrali di riserva con alimentazione a gas e in alcuni casi anche a olio combustibile, i limiti per il monossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx) vengono abrogati per un periodo limitato all'inverno 2023/2024, fino al 31 maggio 2024. La disposizione si applica solo alle centrali di riserva. I valori limite sono stabiliti individualmente per ogni centrale di riserva nell'ambito di un'autorizzazione rilasciata dal DATEC (cfr. art. 7 cpv. 2).

Art. 3 Limitazione delle emissioni per le centrali di riserva

Il principio di precauzione sancito dal diritto ambientale (cfr. art. 11 cpv 2 LPAmb), secondo il quale le emissioni devono essere limitate alla fonte, si applica anche alle centrali di riserva. Il fattore decisivo, tuttavia, è la componente temporale: le misure per limitare le emissioni devono essere attuate solo nella misura in cui la mancata attuazione limiti o renda impossibile l'esercizio tempestivo nell'inverno 2023/2024. Gli impianti devono quindi essere in grado di funzionare con la massima potenza tecnicamente possibile. I requisiti specifici dell'impianto vengono disciplinati nell'autorizzazione che il DATEC deve rilasciare per le centrali di riserva (cfr. art. 7).

Art. 4 Disposizioni non applicabili ai gruppi elettrogeni di emergenza

Affinché i motori a combustione interna e le turbine a gas dei gruppi elettrogeni di emergenza possano essere utilizzati per un breve periodo dall'autorità come riserva complementare, la limitazione del tempo di esercizio a un massimo di 50 ore all'anno deve essere temporaneamente abrogata. Le deroghe si applicano fino al 31 maggio 2024. Oltre tale data, i gruppi elettrogeni di emergenza devono rispettare nuovamente le disposizioni dell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico. Sono quindi soggetti alle disposizioni per i motori a combustione interna e le turbine a gas di cui all'allegato 2 numero 82 e, rispettivamente, all'allegato 2 numero 83 OIAt.

Art. 5 Limitazione delle emissioni per i gruppi elettrogeni di emergenza

La procedura finora seguita per la limitazione delle emissioni dei gruppi elettrogeni di emergenza non cambia. In linea di principio, si applicano gli attuali valori limite specificati nell'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico o i valori limite specificati dall'autorità cantonale competente. Il principio di precauzione che vige nel diritto ambientale è stato nuovamente indicato in modo esplicito per chiarire che la limitazione delle emissioni deve essere effettuata nella misura del possibile.

Art. 6 Disposizioni cantonali e comunali non applicabili

Tutte le disposizioni a livello cantonale nei settori menzionati (cpv. 1 lett. a-d) che potrebbero compromettere l'esercizio tempestivo delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza

sono dichiarate non applicabili. Questa soluzione corrisponde anche ai pareri forniti dai Cantoni nell'ambito della consultazione sull'ordinanza sulla riserva invernale. Tuttavia, le disposizioni sono dichiarate non applicabili solo nella misura necessaria. Se, a causa di disposizioni cantonali e comunali, sono necessarie misure o adeguamenti degli impianti e questi possono essere attuati in tempo, tali disposizioni restano in vigore.

Art. 7 Procedura concernente le centrali di riserva

Al DATEC è attribuita la competenza di autorizzare le centrali di riserva. Ciò consente di regolamentare l'esercizio caso per caso mediante oneri. Nelle autorizzazioni vengono specificate in particolare le limitazioni delle emissioni per il monossido di carbonio, gli ossidi di azoto e il rumore nonché le misure di protezione contro il rumore. Le autorizzazioni d'esercizio devono stabilire che gli impianti devono essere regolati in modo da ottimizzare le emissioni prima di essere messi in esercizio come centrali di riserva. Deve essere effettuata una misurazione delle emissioni e i risultati devono essere trasmessi all'autorità competente. Questa misura consente di garantire un funzionamento ottimale. L'Ufficio federale dell'energia UFE, in stretta e tempestiva collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente UFAM, è responsabile della preparazione dell'autorizzazione. I gruppi elettrogeni di emergenza sono già stati autorizzati o dichiarati legali dai Cantoni. Non è necessaria un'ulteriore autorizzazione da parte della Confederazione.

Art. 8 Obbligo di notifica e controllo

Gli impianti inclusi nella riserva ai sensi dell'OREI (centrali di riserva o gruppi elettrogeni di emergenza) devono essere notificati entro una settimana dal gestore all'autorità cantonale competente in materia di protezione dell'aria. All'autorità cantonale deve essere presentato un rapporto sul periodo di esercizio della riserva complementare. Esso deve includere almeno le ore di esercizio o lo stato del contatore delle ore di esercizio, compresi i dati di lettura all'inizio e alla fine del periodo di esercizio come centrale di riserva. L'autorità cantonale competente in materia di inquinamento atmosferico può richiedere la documentazione delle emissioni, ad esempio sotto forma di dichiarazione di emissione, di misurazione attuale delle emissioni, di misurazione delle immissioni o di calcolo della dispersione.

5 Conseguenze

5.1 Conseguenze su Confederazione, Cantoni e Comuni nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna

Le principali conseguenze su Confederazione, Cantoni e Comuni nonché su centri urbani, agglomerati e regioni di montagna, sono state determinate dalla succitata decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2022 e ampiamente illustrate nel rapporto esplicativo dell'OREI. L'ordinanza non comporta ulteriori conseguenze.

5.2 Conseguenze su economia, ambiente e società

Le principali conseguenze su economia, ambiente e società sono state determinate dalla decisione del Consiglio federale del 17 agosto 2022 precedentemente citata e ampiamente illustrate nel rapporto esplicativo dell'OREI. L'ordinanza non comporta ulteriori conseguenze.